



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Registrata alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2009, reg. 3, foglio 297

Direttiva ministeriale n. 45

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 74 del decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 112, comma 3, lett. g), e l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente "Istituzione dell'Unità di crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dalla influenza da nuovo virus A(H1N1)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2009, n. 99;

VISTA l'Ordinanza del 4 maggio 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in materia di misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) per passeggeri provenienti dal Messico, avente validità fino al 31 luglio 2009;

VISTI in particolare gli articoli 1 e 5 della citata Ordinanza;

CONSIDERATO che la citata Ordinanza, ravvisata l'esigenza di evitare l'eventuale diffusione dell'infezione da nuovo virus A(H1N1) in collettività scolastiche, individua tra i destinatari delle predette misure profilattiche gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia, provenienti direttamente o indirettamente con vettore aereo dal Messico;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi della predetta Ordinanza, gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia dal Messico non sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche per sette giorni dall'arrivo;

emana la seguente

DIRETTIVA

Articolo 1

1. In attuazione dell'ordinanza del 4 maggio 2009 i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie non ammettono gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che rientrano in Italia dal Messico alla frequenza delle attività scolastiche per un periodo della durata di sette giorni dall'arrivo.
2. Il periodo di assenza non viene computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Articolo 2

1. Le misure profilattiche contro l'influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) previste dalla citata Ordinanza del 4 maggio 2009 si applicano per i medesimi motivi cautelari al personale scolastico che rientra in Italia proveniente dal Messico.
2. Il periodo di assenza è valido a tutti gli effetti come servizio.

Articolo 3

La presente Direttiva ha validità fino al 31 luglio 2009 e viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2009

IL MINISTRO
F.to Mariastella GELMINI